

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN CONDIZIONI DISAGIATE.

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico e nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto Comunale, l'accesso, la concessione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale che il Comune di Palena intende adottare nell'esercizio della sua autonomia, al fine di concorrere a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie che si trovino in situazioni di acclarata indigenza o di comprovato bisogno, anche straordinario o temporaneo. A tal fine l'assistenza economica rappresenta uno strumento che può favorire il processo di responsabilizzazione e di integrazione sociale della persona e del nucleo familiare.

Le prestazioni economiche disciplinate dal presente Regolamento vanno ad integrare le provvidenze erogate da un'articolata rete di soggetti pubblici e privati che, secondo il principio di sussidiarietà, concorrono a supportare le famiglie o i singoli in condizioni di indigenza.

2. I contributi disciplinati dal seguente Regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dal Consiglio Comunale.
Gli interventi economici previsti nel presente Regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Pubblica.

Articolo 2 - Tipologia di contributi economici

1. Il presente Regolamento si compone di due sezioni, ciascuna delle quali disciplina una tipologia di contribuzione economica che l'Amministrazione Comunale può erogare per quanto attiene alle finalità espresse nell'art. 1:
 - Baratto amministrativo (ai sensi dell'art. 24 della L. 164/2015)
 - Contributi economici straordinari
2. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, la concessione di contributi economici straordinari ha portata residuale rispetto al baratto amministrativo che rappresenta, pertanto, la forma contributiva privilegiata nel caso della sussistenza dei requisiti per accedervi.

Articolo 3 - Destinatari

1. Possono richiedere le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento i residenti nel Comune di Palena che versino in condizioni di disagio derivanti da inadeguatezza del reddito, rispetto al fabbisogno del nucleo familiare e che abbiano Reddito ISEE inferiore ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento).
2. Le domande di contributi di cui al presente Regolamento devono essere corredate da relazione dei Servizi Sociali che documenti lo stato di indigenza del richiedente e l'idoneità della forma di contribuzione richiesta fra quelle disciplinate dal regolamento stesso.

3. Ai fini del presente Regolamento il nucleo familiare viene individuato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 242 del 2001¹ "Regolamento concernenti modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari".
4. Oltre ai requisiti generali di cui al precedente comma, i beneficiari devono possedere anche i requisiti specifici previsti per ciascuna tipologia di contribuzione e di seguito disciplinati.

SEZIONE I - BARATTO AMMINISTRATIVO

Articolo 4 – Ambito di applicazione

¹ 1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. Composizione del nucleo familiare

1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo' appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di piu' persone, si considera, tra quelle di cui e' a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di piu' persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che e' considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;

c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali.

5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorche' risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunita' o istituti di assistenza e' considerato nucleo familiare a se' stante.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui e' a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unita' di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo."

1. Il Comune di Palena applica riduzioni e/o esenzioni ai residenti che abbiano i requisiti generali di cui al precedente art. 3 e di cui al successivo art. 5 a fronte di interventi che riguardino la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni di proprietà comunale.
2. Le suindicate riduzioni e/o esenzioni sono applicate ai sensi dell'art. 24 della legge 164/2015 "Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio, il quale disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio da parte di cittadini singoli o associati. In particolare, viene concepito, ai fini del presente regolamento, anche come una forma di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva.
3. Le riduzioni o le esenzioni sono ammesse per i seguenti tributi: Imposta municipale unica (IMU), Tassa sui servizi indivisibili (TASI), Tassa sui rifiuti (TARI).
4. Il "baratto amministrativo" viene applicato, in forma volontaria, ai residenti intestatari dei suindicati tributi comunali riguardanti l'annualità in corso all'atto dell'esecuzione del progetto. Il baratto non si applica per i tributi per i quali ci sia stato un atto di accertamento.
5. I destinatari del "baratto amministrativo" non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.
6. Le prestazioni eseguite volontariamente dai cittadini non sono da considerarsi prestazioni di lavoro ad alcun titolo, rientrando fra le forme di sostegno al reddito in alternativa a forme di contribuzione a fondo perduto.

Articolo 5- Requisiti

1. I residenti che intendono avvalersi del baratto amministrativo devono possedere i seguenti requisiti, oltre a quelli generali di cui al precedente art. 3:
 - Età compresa fra i 18 e i 65 anni;
 - Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e debbono sussistere anche alla data di conferimento dell'incarico di svolgimento dell'attività lavorativa.

Articolo 6 – Interventi ammessi

1. Gli interventi da parte dei cittadini devono avere carattere occasionale e non continuativo e sono finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

- Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiule;
- Sfalco e pulizia dei cigli delle strade comunali comprese mulattiere e sentieri;
- Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
- Pulizia di locali di proprietà comunale;
- Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali;
- Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc.

2. Il Responsabile del Settore Manutenzioni, su indirizzo della Giunta Comunale, predispone dei progetti riguardanti delle specifiche attività con dei moduli di n. 4 ore ciascuno per un valore simbolico di 50 euro per ciascun modulo.
3. Il Responsabile del Settore Manutenzioni può individuare un tutor fra i dipendenti del proprio ufficio al quale delegare le attività di coordinamento per la realizzazione dei progetti.

Articolo 7 – Procedura per l’attivazione del baratto e per la concessione di esenzioni ed agevolazioni.

1. Entro il termine per l’approvazione del bilancio e/o con successive variazioni di bilancio viene definito l’ammontare massimo per ciascun tributo che può essere compensato dai cittadini mediante il baratto amministrativo.
2. Il Responsabile del Settore Manutenzione provvede, su indirizzo della Giunta, a pubblicare degli avvisi per ciascun progetto di cui al precedente art. 6 comma 3.
I cittadini interessati in possesso dei requisiti, sono tenuti ad inoltrare la domanda utilizzando la modulistica predisposta dall’Ente per il tramite del Servizio di Segretariato Sociale. Nella domanda deve essere indicato il progetto per il quale si intende partecipare.
3. Nel caso di domande che eccedano il numero di moduli previsti verrà data precedenza a chi ha il reddito ISEE più basso.
4. Resta ferma la possibilità per l’amministrazione di assegnare i richiedenti a progetti diversi da quelli per i quali si è inoltrata domanda, previa acquisizione del consenso del richiedente.
5. Ciascun beneficiario non può ottenere un’ agevolazione/riduzione superiore alla cifra di 200 euro annui.

Articolo 8 – Obblighi dei beneficiari

1. L’attività assegnata al richiedente del “baratto amministrativo” non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.
2. Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte del Responsabile del Settore Tecnico o del Tutor è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l’intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.
3. Il destinatario del “baratto amministrativo” opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l’Ente. E’ tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza “*del buon padre di famiglia*” e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile del Settore o, ove nominato al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.
4. Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l’intera esigenza del tributo, riconoscendo n. 4 ore di partecipazione al “baratto amministrativo” ogni € 50 di tributo simbolico da versare.
5. Considerato il carattere sociale dell’iniziativa il valore del pacchetto non può essere frazionato o compensabile in altra misura neppure qualora la somma dei moduli assegnati al richiedente superasse il valore del tributo.
6. I beneficiari rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.

7. I beneficiari del baratto amministrativo assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Articolo 9 – Registrazione dei moduli

1. In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicitati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo".
2. Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi.

SEZIONE II - CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

Articolo 10 - Ambito di applicazione

1. I contributi economici straordinari possono essere erogati in via residuale laddove il soggetto versi nell'oggettiva impossibilità di accedere ai contributi di cui alla sezione I (baratto amministrativo).
2. I contributi economici straordinari mirano al superamento di temporanee difficoltà, da parte del singolo o del nucleo familiare, a seguito di impreviste ed improrogabili necessità. La prestazione economica straordinaria va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà opportunamente. Il contributo in parola è subordinato alla condizione che non esistano persone obbligate agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c. e dell'art. 437 c.c., o che laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere, impossibilità agevolmente desumibile da idonea documentazione. Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l'accesso ai contributi economici straordinari.

Articolo 11 – Requisiti

1. Oltre ai requisiti generali di cui all'art. 3, per beneficiare di un contributo economico straordinario sono necessari i seguenti requisiti specifici:
 - Disabilità fisica o psichica che renda il soggetto inadatto ad accedere alle forme di contribuzione del baratto amministrativo;
 - Assenza all'interno del nucleo familiare di soggetti che hanno la possibilità di accedere al baratto amministrativo.

Articolo 12 – Spese ammesse a contributo

1. L'importo massimo annuo concedibile non può superare i 300 euro.
2. Sono, di norma, ammesse a contributo le seguenti spese:
 - Bollette delle utenze di acqua, luce, gas;
 - Spese alimentari per particolari diete su prescrizione del medico di famiglia o di idoneo specialista;
 - Arretrati di affitto;
 - Spese per acquisto di farmaci
 - Spese straordinarie relative all'accudimento dei figli o al loro mantenimento.

3. Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata dal richiedente.
4. Gli interventi economici possono essere erogati anche in forma alternativa a quella monetaria, sotto forma di prestazioni di beni o servizi. Il contributo può anche essere assegnato nella forma di pagamento diretto di utenze domestiche, di canoni di locazione, mediante buoni-spesa finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità, ovvero buoni-pasto da consumare presso strutture e negozi convenzionati o potrà essere tradotto in erogazione gratuita di servizi socio-assistenziali (pasti, trasporto, rette asili nido, ecc...).
5. Il contributo economico può essere erogato con quietanza a persona diversa dal destinatario affinché si garantisca un corretto uso a favore dell'interessato.

Articolo 13 – Procedura e istruttoria.

1. Le domande vanno inoltrate per il tramite dello Sportello per il Segretariato Sociale.
2. Le stesse vengono, poi, istruite dal Settore Affari Generali/Servizi Sociali e successivamente la Giunta Comunale autorizza l'erogazione del contributo nei limiti delle risorse economiche previste in bilancio.

SEZIONE III – NORME FINALI E TRANSITORIE.

Articolo 14. Rigetto della richiesta e revoca dei benefici.

1. L'Amministrazione Comunale potrà negare l'erogazione di contributi, seppur in presenza dei requisiti previsti dal Regolamento, qualora il richiedente o il beneficiario abbia assunto comportamenti contrari all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, al decoro o abbia commesso illeciti contro un bene pubblico.
2. Costituiscono causa di revoca immediata dell'erogazione del contributo:
 - il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni di accesso del presente Regolamento;
 - la scoperta di dichiarazioni mendaci o documentazione falsa;
 - la mancata tempestiva denuncia di variazioni nella situazione economica e patrimoniale.

Articolo 15 Verifiche e controlli.

1. Il Settore competente effettua, anche a campione e anche tramite altri Enti, Uffici e Servizi, la verifica sulle informazioni/dichiarazioni prodotte ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento, come previsto dal D.P.R. 445/00.
2. I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false. Per l'eventuale restituzione coattiva, l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici.

Articolo 15. Riservatezza e trattamento dei dati personali e sensibili

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono all'Amministrazione stessa, in considerazione che dette attività sono state individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei "dati sensibili" da parte di soggetti pubblici. È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato, nel rispetto della vigente normativa "Il codice in materia di protezione dei dati personali", D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 .

Articolo 16- Clausola di salvaguardia e abrogazioni.

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione dell'assistenza economica di competenza comunale a favore di persone e famiglie in stato di bisogno, nei limiti anche delle risorse assegnate. Rimangono esclusi dall'ambito del presente regolamento quei contributi la cui istruttoria o erogazione è effettuata dal Comune per effetto di normative nazionali, regionali e dell'Ente di Ambito Sociale specifiche, che ne stabiliscono i requisiti per l'accesso e le misure di intervento.
2. Ogni eventuale disposizione o atto precedentemente approvato in materia da questo Comune si intendono abrogati.